

Che cos'è il Certificato Successorio Europeo



Se erediti un bene situato in un altro paese dell'UE **potresti aver bisogno di provare ad un'autorità o banca di tale paese, che ne detieni la proprietà**. Anche l'esecutore testamentario e l'amministratore del patrimonio potrebbero aver bisogno di provare il loro status per poter esercitare i loro diritti all'estero.

UN ESEMPIO PRATICO

Jeremy, un lavoratore polacco distaccato in Germania per un anno, muore in questo paese.

Anastasia, sua moglie ed erede, vive in Polonia e, a seguito della morte del marito, ha bisogno di accedere al conto bancario tedesco per pagare le bollette e l'ultima mensilità dell'affitto.

Tuttavia, la banca richiede un documento ufficiale che attesti che è effettivamente l'erede di Jeremy e che è autorizzata ad accedere al conto. Ostacoli amministrativi come questo possono rendere un lutto ancora più doloroso.

L'autorità del paese dell'UE che si occupa della successione ha la facoltà di rilasciare **un documento nazionale che certifichi lo status** di erede, esecutore testamentario e amministratore del patrimonio.

In alternativa, è possibile chiedere a questa autorità un **certificato successorio europeo**.

VANTAGGI

Il vantaggio di questo certificato è che produce gli stessi effetti in tutta l'UE, a prescindere dal paese in cui è stato rilasciato. Viceversa, un documento nazionale avrà effetti diversi a seconda del paese di rilascio; ciò potrebbe rallentare il riconoscimento dei tuoi diritti in un altro paese dell'UE.

Inoltre il certificato successorio europeo è riconosciuto negli altri paesi dell'UE (tranne che in Danimarca, Irlanda e nel Regno Unito) senza alcuna procedura particolare. È possibile ottenere il certificato dal Tribunale del paese dell'UE che ha il potere di decidere in merito alla successione,

oppure da un'altra autorità competente, ad esempio un Notaio, dello stesso paese. In caso di rifiuto di rilascio del certificato si può fare ricorso.

L'autorità che rilascia il certificato successorio europeo (e che varia a seconda dello Stato) conserverà l'originale e consegnerà all'erede, all'esecutore testamentario e all'amministratore del patrimonio delle copie certificate che hanno una validità di 6 mesi, prorogabile.

L'autorità di rilascio può modificare o ritirare il certificato se ne constata l'inesattezza.

LA SITUAZIONE ITALIANA

Con la legge 161/2014 lo Stato italiano ha dato concreta attuazione all'interno del proprio ordinamento al regolamento UE n. 650/2012, il quale prevede la creazione di un certificato successorio europeo (CSE), attribuendo ai notai la competenza al rilascio del certificato stesso a partire dal 17 agosto 2015, per le successioni aperte dopo tale data. Si tratta di un nuovo importante istituto introdotto dalla nuova normativa europea nell'ottica delle semplificazioni delle successioni internazionali transfrontaliere. Tale certificato dovrà essere utilizzato e pertanto recepito dalle banche ogniqualvolta ci si trovi di fronte ad una successione transfrontaliera, perché i beni o gli eredi del *de cuius* si trovano in uno stato differente rispetto a quello in cui si è aperta la successione.

A cosa serve

Il CSE è documento standardizzato (in modo da poter perciò facilmente circolare negli Stati membri) che certifica e documenta la qualità di erede o legatario o esecutore testamentario o amministratore dell'eredità di un determinato soggetto, facendo prova, fino a querela di falso, delle informazioni che contiene e permettendo così ai soggetti interessati da una successione di dare agevolmente prova del proprio status, al fine di esercitare i propri diritti successori all'estero. Mediante il certificato successorio europeo determinati soggetti (quali appunto eredi, legatari, esecutori testamentari o amministratori dell'eredità) potranno quindi fare valere all'estero, senza necessità di compiere sul posto altri atti, la loro qualità e i connessi diritti, poteri e facoltà: chi è indicato nel certificato come erede, legatario, esecutore testamentario o amministratore dei beni ereditari può contare su una presunzione, in forza della quale la semplice esibizione del certificato gli consente di far valere i diritti fondati sulla qualità che riveste; i terzi che concludono negozi con il soggetto individuato dal certificato possono invocare, a prova della loro buona fede, quanto risulta dal certificato.

Nel nostro ordinamento, infatti, l'attestazione della qualità di erede è rimessa direttamente allo stesso soggetto interessato attraverso il ricorso all'atto di notorietà (o ad una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa sempre dallo stesso interessato) ma non esiste un'attestazione resa in maniera oggettiva da un'Autorità a ciò preposta ed intesa a dar atto della qualità ereditaria. Questa

soluzione non è più quindi soddisfacente e garantistica per le successioni transfrontaliere data la molteplicità e la complessità delle questioni che possono insorgere in materia.

Il Cse dunque è stato pensato per essere utilizzato:

- dagli eredi dei legatari che, in un'altra nazione UE, hanno la necessità di far valere il proprio diritto su una successione mortis causa,
- dagli amministratori dell'eredità oppure dagli esecutori testamentari, che in altre nazioni UE, abbiano necessità di far valere la loro qualità, i poteri e le facoltà di una vicenda successoria

Questa tipologia di certificato nasce dunque per essere utilizzato quando vi è necessità di dimostrare, la successione ereditaria in un Paese UE diverso da quello la cui norma disciplina la vicenda successoria, Per fare un esempio banale: si pensi a Tizio, cittadino tedesco, residente in Italia ma proprietario di un immobile nel suo Paese di origine. In tal caso (salvo diverse indicazioni nel testamento), la sua eredità è disciplinata dalla legge italiana pertanto, ove occorra dimostrare in Germania a chi spetti l'eredità dell'immobile ad egli appartenuto, tale attestazione dovrà essere data dal Cse, rilasciato da un notaio italiano su istanza del soggetto quale avente causa della proprietà del defunto.

Una volta emesso, il certificato è riconosciuto in tutti gli Stati membri senza una procedura particolare di riconoscimento (non è richiesta né apostille, né legalizzazione)

In Italia, l'articolo 32 della legge 161 del 30 ottobre 2014, dispone che (in esecuzione del sovra citato Regolamento) il Cse venga rilasciato da un notaio su richiesta delle persone legittimate.

Il notaio italiano sarà competente a emettere il certificato qualora il defunto aveva la sua "residenza abituale" o uno "stretto collegamento" con l'Italia. Naturalmente in ogni Stato dell'Unione Europea (ad eccezione di Danimarca, Gran Bretagna e Irlanda che non hanno aderito) è prevista una competenza diversa ad emettere il certificato

Valore ed efficacia del certificato successorio europeo

Il certificato non è obbligatorio e non sostituisce i documenti interni utilizzati per scopi analoghi negli Stati membri. Tuttavia, una volta rilasciato per essere utilizzato in un altro Stato, il certificato produce effetti anche nello Stato in cui è stato rilasciato.

Sarà possibile richiedere il rilascio del CSE a qualsiasi notaio italiano (senza limiti di competenza territoriale legata al luogo dell'apertura della successione e/o della situazione dei beni ereditari) nei seguenti casi:

- se la residenza abituale o cittadinanza del defunto è in Italia al momento della morte, o nel caso in cui non siano trascorsi più di 5 anni tra il momento del cambiamento di tale residenza e la richiesta del CSE;
- se il defunto ha optato per la legge italiana in quanto legge della cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte;
- in presenza di un collegamento sufficiente del nostro Stato con la successione e in assenza di altra autorità competente.